

Il Tribunale,

sulle richieste di esclusione di tutte le parti civili proposte dalle difese di tutti gli imputati;

uditi il P.M. e le parti civili, che si sono opposti all'accoglimento delle richieste di esclusione predette,

OSSERVA

A) Per quanto concerne la costituzione di parte civile di singoli azionisti di ITALIAONLINE S.p.A. (già SEAT PAGINE GIALLE S.p.A.) va preliminarmente rilevato che per i seguenti soggetti non risultano rinvenibili in atti le necessarie procure speciali al difensore:

- dichiarazione di costituzione di _____

Va ancora preliminarmente rilevato che non risultano autenticate le procure speciali rilasciate da:

- dichiarazione di costituzione di _____

5/16

- dichiarazione di costituzione di

Non sono ravvisabili, a parere del collegio, altri vizi formali delle dichiarazioni di costituzione o delle procure speciali in atti; in particolare, per quanto attiene alle modalità di autenticazione delle sottoscrizioni, l'esistenza dell'attestazione di conformità del difensore è di per sé garanzia sufficiente (v. C. Cass. sent. n. 29 del 2013).

Per quanto attiene al fondamento delle richieste risarcitorie degli azionisti, va rilevato che tutte le dichiarazioni di costituzione depositate indicano quale *causa petendi* (vuoi in via esclusiva, vuoi in via concorrente) la diretta lesione, ad opera degli imputati, del diritto di ciascun investitore-azionista ad una determinazione consapevole e ad una libera scelta negoziale, la quale -a sua volta- presuppone necessariamente una corretta, veritiera ed esauriente informazione, da parte dei competenti organi sociali, su ogni circostanza suscettibile di influire sulla valutazione dell'andamento sociale e del valore dei titoli rappresentativi del capitale e del loro sviluppo nel tempo.

Trattasi di un diritto soggettivo perfetto che trova fondamento in molteplici disposizioni normative di rango costituzionale e primario, a partire dagli artt. 41 e 47 Cost. (una corretta informazione al mercato costituisce la preconditione di ogni iniziativa economica e di risparmio), per giungere, attraverso il principio di verità nella redazione del bilancio di cui all'art. 2423 comma 2 cod. civ., fino all'art. 1 comma 2 lett. c) l. 281/1998 che prevede come diritto fondamentale di consumatori e utenti quello a un'adeguata informazione e corretta pubblicità.

La circostanza che in rubrica non sia specificamente contestata agli imputati la violazione degli artt. 2621 e seguenti del codice civile non esclude la legittimazione degli azionisti ad essere parti civili nel presente processo: il capo d'imputazione contiene infatti espressa e analitica contestazione di condotte, genericamente qualificate come dolose, volte direttamente a ledere il sopra indicato diritto a una veridica informazione attraverso la formulazione di valutazioni che, in ipotesi d'accusa, sono mendaci e idonee ad indurre in errore gli investitori: segnatamente si contesta agli amministratori di aver formulato nella relazione illustrativa del progetto di fusione un "giudizio positivo di sostenibilità, sotto un profilo economico, patrimoniale e finanziario, dell'indebitamento della società conseguente all'eventuale distribuzione di utili", e si contesta ai sindaci di non aver sollevato alcun rilievo dichiarando anzi, nella relazione del 12.4.2005, che l'operazione di cui sopra non era tale da compromettere l'integrità del patrimonio aziendale.

B) Per quanto concerne la costituzione di CONFCONSUMATORI va osservato che trattasi di associazione costituita in epoca largamente anteriore alla consumazione dei fatti di causa (anno 1995) e avente come scopo esclusivo e/o preminente la "difesa e tutela dei diritti e degli interessi, sia individuali sia collettivi, dei consumatori e utenti, nella loro qualità di risparmiatori, investitori o contribuenti" (art. 2 lett. c) dello statuto approvato il 23 - 25.6.2006). La rappresentatività di tale associazione, anche a prescindere dall'iscrizione nell'elenco del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (iscrizione cui va ascritta

valenza ricognitiva e non costitutiva) è comprovata dalla documentazione prodotta dalla parte civile medesima, dovendosi in ogni caso considerare che la data di consumazione del reato è indicata, nel decreto che dispone il giudizio, nell'8.7.2013, data successiva all'iscrizione della CONFCONSUMATORI nell'elenco di cui sopra.

C) Per quanto attiene infine al rappresentante comune degli azionisti di risparmio (██████████), va rilevato che l'ordinamento non attribuisce a tale figura poteri di rappresentanza degli azionisti diversi e ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti dall'art. 147 T.U.F. e dall'ivi richiamato art. 2418 cod. civ.: l'espresso conferimento, nel citato art. 147, comma 3, dello specifico potere di impugnativa di delibere assembleari societarie, esclude, *a contrariis*, che possa ritenersi devoluta all'organo predetto una più generale rappresentanza degli azionisti di risparmio in sede processuale. Il rinvio all'art. 2418 c.c., infine, si riferisce ai soli poteri di rappresentanza nei rapporti endosocietari e nelle procedure concorsuali.

Non emergendo dagli atti il conferimento di poteri di rappresentanza alla ██████████ nelle forme di cui all'art. 122 c.p.p., la costituzione di parte civile degli azionisti di risparmio deve essere esclusa.


P. Q. M.

ordina l'esclusione delle seguenti parti civili:

e della dr. ssa ~~S. [REDACTED]~~ quale rappresentante comune degli azionisti di risparmio di
ITALIAONLINE S.p.A.;

respinge tutte le ulteriori richieste di esclusione.

il presidente

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a surname, positioned below the printed text 'il presidente'.

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
QUARTA SEZIONE PENALE

CORRISPONTE MARCHE
PER DIRITTI DI COPIA

PER € 864

TORINO, 19/12/14

IL CANCELLIERE

Q